

IL DIRIGENTE

VISTI

- a. l'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., che disciplina il rilascio dell'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- b. la D.G.R. n. 8 del 15/01/2019 della Regione Campania che, in attuazione della citata normativa, ha dettagliato la procedura per l'approvazione dei progetti e per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dei succitati impianti e per le successive modifiche;
- c. il D.D. n. n. 973 del 21/10/2008, da ultimo rinnovato con D.D. n. 411 del 14/06/2011.

PREMESSO

- a. che con D.D. n. 973 del 21/10/2008, da ultimo rinnovato con D.D. n. 411 del 14/06/2011, che integralmente si richiama, la Società Chimpex Industriale S.p.A è stata autorizzata, ex Art. 208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., all'esercizio dell'attività di stoccaggio provvisorio e recupero di soluzioni acide di decapaggio, presso il proprio impianto sito in Caivano (NA) – Località Pascarola, zona ASI;
- b. che la Chimpex Industriale S.p.A, con nota acquisita al prot. 118715 del 21/02/2019 ha richiesto una modifica sostanziale per l'impianto in questione;
- c. che a titolo di tariffa istruttoria, richiesta dall'allegato 1 della DGR 08/2019 e dovuta a pena di irricevibilità dell'istanza, la società ha versato alla Regione Campania, a mezzo bollettino postale la somma di € 600, trasmettendo a questa UOD la relativa ricevuta;
- d. che in data 02/05/2019, presso la sede della scrivente UOD si è tenuto un tavolo tecnico con la partecipazione della società e dell'ARPAC, dalle cui risultanze si è ritenuto:
 - che l'impianto di trattamento di rifiuti pericolosi, autorizzato con D.D. n. 973 del 21/10/2008, da ultimo rinnovato con D.D. n. 411 del 14/06/2011, dovesse essere fisicamente separato dal resto dello stabilimento e dotato di scarichi autonomi;
 - che la modifica di cui al punto precedente si configura come modifica non sostanziale del D.D. n. 411/2011, in quanto non comporta alcun aumento dei volumi trattati e/o inserimento di nuove attività o codici CER;
 - che la società dovesse rimodulare il progetto relativo all'impianto di trattamento dei rifiuti, prevedendone la separazione dal resto dello stabilimento;

CONSIDERATO

- a. che la Chimpex Industriale S.p.A., con nota acquisita al prot. 443220 del 12/07/2019 ha trasmesso il progetto rimodulato, che prevede lo spostamento del rifiuto identificato con codice CER 11.01.05* dai serbatoi n. 19 e 20 ai serbatoi n. 45 e 46 e la separazione degli stessi dal resto dell'impianto. Tale progetto è stato valutato nel successivo tavolo tecnico, a cui hanno partecipato la società e l'ARPAC e dalle cui risultanze sono state richieste ulteriori integrazioni;
- b. che in data 14/10/2019 si è tenuto presso la scrivente UOD un ulteriore tavolo tecnico a cui l'ARPAC non ha partecipato, nel corso del quale, valutata la documentazione acquisita agli atti e illustrata nel dettaglio, si è ritenuto che la società dovesse chiarire meglio, anche graficamente, le modalità secondo le quali la strada di accesso all'impianto autorizzato ex art. 208 sarà separata dal resto dello stabilimento ed è stato comunicato all'ARPAC che avrebbe dovuto esprimere il proprio parere definitivo entro il termine inderogabile del 22/10/2019.

CONSIDERATO ALTRESI'

- a. che con nota acquisita al prot. 624731 del 17/10/2019, la società ha trasmesso a questa UOD e all'ARPAC l'ulteriore documentazione integrativa richiesta, tra cui relazione asseverata, a firma del Dott. geom. Folco Solimene nato a Napoli il 02/05/1984 ed iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Napoli al n. 7379 in qualità di "Professionista Antincendio" iscritto con codice NA07379G00817 negli elenchi del Ministero degli Interni di cui al DM 11 Agosto 2011 e s.m.i, nelle cui conclusioni si dichiara che lo spostamento del rifiuto trattato (Acidi di decapaggio CER 11.01.05*) dai serbatoi n.19 e 20 posizionati in area centrale alle attività produttive dell'azienda, ai serbatoi n. 45 e 46 di pari capienza e posizionati in area marginale, non comporta nessuna modifica al carico di incendio, in quanto il rifiuto contenuto all'interno dei serbatoi appartiene alla stessa categoria di acidi stoccati nei serbatoi di destinazione (acido cloridrico e policloruro di alluminio) e non comporta nessun aggravio di rischio perché tutte le sostanze chimiche trattate non sono infiammabili;
- b. che questa UOD, con note prot. 648943 del 28/10/2019 e prot. 686781 del 13/11/2019, essendo decorso inutilmente il termine assegnato, ha sollecitato l'ARPAC ad esprimere il proprio parere di competenza;
- c. che l'ARPAC, con nota prot. 74588/2019, acquisita agli atti con prot. 772140 del 18/12/2019, ha espresso parere favorevole alla realizzazione della modifica richiesta.

RITENUTO di autorizzare, conformemente alle risultanze istruttorie e per quanto considerato, alla società Chimpex Industriale S.p.A la modifica non sostanziale per l'impianto di stoccaggio provvisorio e recupero di soluzioni acide di decapaggio, presso il proprio impianto, sito in Caivano (NA) – Località Pascarola, zona ASI, autorizzato con con D.D. n. 973 del 21/10/2008, da ultimo rinnovato con D.D. n. 411 del 14/06/2011;

sulla base dell'istruttoria effettuata e su proposta di adozione del presente provvedimento del responsabile del procedimento, dott. Bernardino Limone, che attesta che, in capo a se stesso non sussistono, ai sensi della vigente normativa in materia, situazioni di conflitto di interessi in atto o potenziali,

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che s'intende qui integralmente trascritto e confermato

1. **di autorizzare**, alla società Chimpex Industriale S.p.A la modifica non sostanziale per l'impianto di stoccaggio provvisorio e recupero di soluzioni acide di decapaggio, sito in Caivano (NA) – Località Pascarola, zona ASI, autorizzato con con D.D. n. 973 del 21/10/2008, da ultimo rinnovato con D.D. n. 411 del 14/06/2011;
2. **di precisare** che la modifica di cui al punto precedente prevede che l'impianto di trattamento di rifiuti pericolosi, autorizzato con D.D. n. 973 del 21/10/2008, da ultimo rinnovato con D.D. n. 411 del 14/06/2011, sia fisicamente separato dal resto dello stabilimento e dotato di scarichi autonomi, previo spostamento del rifiuto identificato con codice CER 11.01.05* dai serbatoi n. 19 e 20 ai serbatoi n. 45 e 46;
3. **di precisare** che, la modifica dovrà essere realizzata secondo quanto previsto nella documentazione tecnica allegata all'istanza acquisita al prot. 443220 del 12/07/2019 e successivamente integrata, valutata nei tavoli tecnici e oggetto del parere favorevole dell'ARPAC;
4. **di precisare** che la nuova configurazione dell'impianto dovrà essere conforme alla planimetria allegata al presente provvedimento;
5. **di precisare** che la Società Chimpex Industriale S.p.A., è responsabile di quanto dichiarato nella documentazione allegata all'istanza e successivamente integrata;

6. **di prescrivere** che la società ottemperi a tutte le prescrizioni degli enti partecipanti ai tavoli tecnici e adotti tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti ad impedire potenziali emissioni, descritti nel documento denominato "Procedura operativa carico e scarico merci pericolose", trasmesso in uno alla documentazione integrativa acquisita agli atti con prot. 624731 del 17/10/2019 ;

7. **di prescrivere** che le modalità operative e di sicurezza che verranno adottate per la gestione dello stoccaggio siano conformi a quanto previsto dalla Delibera della Giunta Regionale della Campania. n. 386 del 20/07/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 8 del 15/01/2019;

8. **di prescrivere** che la Società Chimpex Industriale S.p.A., è tenuta a comunicare a questa U.O.D. e a tutti gli Enti invitati in Conferenza, l'inizio e la fine dei lavori, che dovrà avvenire entro il termine inderogabile di sessanta giorni dalla data del presente provvedimento. Quest'ultima comunicazione deve essere corredata da una perizia asseverata a firma del Direttore dei Lavori, attestante che i lavori sono stati realizzati conformemente al progetto approvato;

9. **di prescrivere** che, prima di dare esecuzione alla variazione autorizzata col presente provvedimento, la dichiarazione di non aggravio del rischio incendio, già certificata nella relazione asseverata, a firma del Dott. geom. Folco Solimene, dovrà essere inviata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio, con apposito modello PIN ministeriale. Successivamente la società dovrà inoltrare alla scrivente UOD copia dell'avvenuta trasmissione. La società dovrà comunque attenersi al rispetto di quanto prescritto dal DM 18/10/2019;

10. **di precisare** che la Città Metropolitana di Napoli e l'ARPAC dovranno verificare che l'esercizio dell'attività sia conforme alla modifica autorizzata con il presente provvedimento, dandone comunicazione a questa U.O.D.;

11. **di precisare** che la Società è tenuta a comunicare a questa Amministrazione ogni variazione che intervenga nella persona del legale rappresentante e/o del responsabile tecnico e ogni modifica o variazione che per qualsiasi causa intervenga nell'esercizio dell'attività autorizzata;

12. **di precisare** che qualora la Società attui i lavori in difformità al progetto approvato o non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nel presente provvedimento, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al Titolo VI della Parte Quarta del D. Lgs 152/06, si adatteranno, a seconda della gravità delle infrazioni, i provvedimenti previsti dall'art. 208 c. 13 del D. Lgs 152/06 e s.m.i.:

- a) diffida con l'assegnazione di un termine entro cui le irregolarità riscontrate, debbono essere sanate, pena la sospensione dell'attività per un periodo massimo di 12 mesi;
- b) diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata fino a 12 mesi, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
- c) revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che possano determinare situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;

13. **di precisare** che la società dovrà rispettare le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie, restituendo il suolo (previa indagine preliminare sulle matrici ambientali ed eventuali interventi di bonifica secondo la normativa vigente) agli usi industriali e/o artigianali della zona;

14. **di notificare** il presente provvedimento alla Chimpex Industriale S.p.A. con sede legale con sede legale in Caivano (NA) – Zona Industriale Località Pascarola;

15. **di trasmettere** il presente provvedimento al Comune di Caivano (NA), all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli, alla Città Metropolitana di Napoli, all'ASL NA2 Nord, all'Ente Idrico Campano e al Consorzio ASI di Napoli;

16. **di inviare** il presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al Portale Regionale per la pubblicazione nella sezione "Regione Campania Casa di Vetro".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica dello stesso.

Dott. Antonio Ramondo